

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2222

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1978,
n. 216, recante misure fiscali urgenti

Presentato alla Presidenza il 27 maggio 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — I primi tre articoli del decreto-legge dispongono l'aumento dell'imposta di bollo.

L'imposta fissa sale da 100 a 150 lire per gli assegni bancari, estratti conto e simili; da 500 a 1.000 lire per i libretti di risparmio. Da 1.500 a 2.000 lire è aumentata la carta bollata per gli atti civili, le istanze e simili; da 400 a 700 quella per gli atti giudiziari. Si tratta di adeguamenti che già l'inflazione giustifica pienamente.

L'imposta proporzionale è stabilita nella misura del 10 per mille per le cambiali emesse e pagabili nello Stato; nella misura del 7 per mille per le cambiali emes-

se nello Stato e pagabili all'estero; nella misura del 9 per mille per i vaglia cambiali all'ordine di aziende di credito. Le misure precedentemente stabilite erano, rispettivamente, dell'8, del 5 e del 7 per mille.

L'articolo 4 dello stesso decreto chiarisce che resta ferma nella misura di lire 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, la frequenza e gli esami nelle scuole ed istituti d'istruzione secondari di secondo grado e nelle università.

In virtù dell'aumento dell'imposta di bollo è previsto nel corso del 1978 un maggior gettito di circa 120 miliardi di lire.

L'articolo 5 prevede l'elevazione delle imposte fisse di registro ed ipotecarie dalle attuali lire 5.000 a lire 20.000. La disposizione prevede anche l'abrogazione di tutte le disposizioni che contengono la registrazione gratuita di atti salvo quella relativa ad atti derivanti da accordi internazionali e da leggi relative ad enti internazionali, sostituendo tale beneficio con la imposta fissa di lire 20.000.

Inoltre l'articolo stabilisce che le nuove imposte si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati ed alle scritture autenticate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

L'articolo 6 sostituisce agli articoli 1, 2, 5, 11, 13 e 14 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, elevando le aliquote di talune imposte ipotecarie.

L'articolo 7, a sua volta, stabilisce lo aumento dell'aliquota dell'imposta catastale dall'attuale 2 per cento al 4 per cento e il conseguente aumento dell'imposta fissa per gli atti di trasferimenti immobiliari soggetti all'imposta sul valore aggiunto a lire 20.000.

L'applicazione degli articoli da 5 a 7 determinerà, prevedibilmente, un maggior gettito di 104 miliardi nell'anno 1978 (45 miliardi per maggiori imposte ipotecarie e catastali; 59 per le maggiori imposte di registro).

L'articolo 8 prevede un aumento del 30 per cento, con arrotondamento alle cinquecento lire superiori, delle misure delle tasse sulle concessioni governative, fissate con la tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, aumentata per la quasi generalità del 30 per cento nel corso dello anno 1976, con decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e con decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, convertito nella legge 21 febbraio 1977, n. 36.

Il maggior gettito derivante da tale disposizione nel 1978 è previsto in lire 25 miliardi.

L'articolo 9 del provvedimento abroga le disposizioni dell'articolo 9, primo comma, del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, limitatamente alle riduzioni apportate all'ammontare delle tasse di circolazione nella misura del 40 per cento per i veicoli fino a 12 CV e del 30 per cento per i veicoli da 13 a 18 CV.

Il maggior gettito previsto a seguito dell'abrogazione della cennata riduzione può essere stimato in circa 25 miliardi per il restante periodo del corrente anno.

L'articolo 10 del ripetuto provvedimento stabilisce l'aumento dal 5 per cento al 7 per cento dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nonché di quella afferente le polizze globali comprendenti, oltre alle suddette assicurazioni, anche quelle riguardanti gli altri rischi inerenti al veicolo od al natante od ai danni causati dalla loro circolazione.

In relazione all'aumento dell'aliquota dell'imposta sulle suddette assicurazioni, si prevede nel corso del 1978 un maggior gettito di circa 25 miliardi di lire.

L'articolo 11 del decreto-legge modifica l'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, già modificato con legge 17 ottobre 1977, n. 749 relativa al versamento di acconto.

L'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97 stabiliva anche per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che il versamento d'acconto dovesse essere effettuato nel mese di novembre; in via d'eccezione prescriveva, per quei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il cui esercizio o periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che il versamento d'acconto deve essere effettuato nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo stesso. Tali disposizioni hanno fatto sorgere talune difficoltà nel caso di enti, che per espresso disposto legislativo (veggasi l'articolo 55 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449) hanno la facoltà di appro-

vare il proprio bilancio entro il mese di novembre dell'anno successivo a quello cui il bilancio stesso si riferisce. In detta ipotesi se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, l'obbligo della dichiarazione viene a cadere nel mese di dicembre mentre il versamento dell'acconto deve essere effettuato nel mese di novembre quando ancora manca per l'ente la base di commisurazione dello stesso.

Per ovviare a tali difficoltà si è ritenuto, con il decreto-legge, di prescrivere ai detti enti un termine decorrente dalla data stabilita per la presentazione della dichiarazione dei redditi del precedente periodo di imposta.

Con lo stesso articolo 11 si è provveduto ad abbassare il limite di esonero dal versamento di acconto per i soggetti alla imposta sul reddito delle persone fisiche dalle 250 mila lire previste dalla disposizione in vigore a 100 mila lire. Il nuovo limite esclude dall'acconto un numero ancora elevato di contribuenti, in considerazione dei motivi di fondo che sin dall'origine hanno giustificato la norma esonerativa. Determinerà una maggiore entrata nel corrente anno dell'ordine di circa 230 miliardi.

L'articolo 12 del decreto-legge prevede, al primo comma, l'aumento dell'aliquota di ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali, dal 18 al 20 per cento, con decorrenza dal 1° luglio 1978. Il secondo comma dello stesso schema di norma prevede il versamento da parte delle aziende e degli istituti di credito, alle scadenze di luglio e di novembre, di acconti che consentono di conseguire già nel corso di quest'anno gli effetti della maggiore entrata (circa 150 miliardi).

L'articolo 13 del decreto-legge dispone l'aumento delle ritenute di acconto sui redditi da lavoro dipendente. È elevata al 15 per cento la ritenuta sui compensi, al 17 per cento quella sulle indennità di fine rapporto. Maggior gettito previsto: 40 miliardi.

Con l'articolo 14 si apporta un aumento della aliquota d'imposta di consumo sulle banane che, immutata dall'anno

1970, necessita di un aggiornamento anche in considerazione dell'incremento registrato, nel tempo intercorso, dai prezzi correnti dei prodotti frutticoli della nostra agricoltura.

Con gli articoli 15 e 16 si provvede ad adeguare gli interessi moratori sui dritti doganali e sulle imposte di fabbricazione e di consumo agli interessi praticati nelle altre branche dell'imposizione indiretta, pari al 12 per cento annuo. È stata altresì prevista una sopratassa del 3 per cento per il ritardato pagamento dei dritti doganali, completando una lacuna rispetto alle altre imposte e tasse erariali che nella generalità prevedono di già forme risarcitorie per il mancato tempestivo versamento dei tributi.

Le entrate derivanti sulla base degli articoli 14 e 16 del decreto nel primo semestre della loro applicazione possono stimarsi in lire 21 miliardi, così ripartite:

imposta consumo sulle banane 17 miliardi;

interessi mora 4 miliardi.

L'articolo 17 del decreto-legge corrisponde a gravi esigenze di ordine amministrativo.

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, emanato in attuazione dell'articolo 11, punto 2, della delegazione legislativa per la riforma tributaria, prevede la soppressione di molti uffici distrettuali delle imposte dirette (salvo l'esercizio provvisorio di attività « a stralcio ») in conformità del criterio enunciato dalla norma delegante di rendere più funzionali ed economicamente meno onerosi i servizi periferici dell'Amministrazione.

Per molti uffici, tuttavia procedere alla soppressione non è stato possibile finora sia per le esigenze dell'Amministrazione finanziaria che per la necessità di evitare eccessivi disagi alle popolazioni servite dagli uffici stessi. In via provvisoria tali uffici sono stati mantenuti in attività fino al 30 giugno 1978 (decreto-legge 1° luglio 1977, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, con legge 8 agosto 1977, n. 535).

Le esigenze e difficoltà sopra dette permangono tuttora; si è inoltre dovuto prendere atto della opportunità di attendere,

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

prima di giungere alla definitiva chiusura di uffici tuttora in attività, che sia definitivamente completata l'opera di riforma tributaria (il termine per la emanazione di decreti delegati scade il 31 dicembre 1979) e che siano meglio definite le strutture necessarie per un'efficace azione di accertamento dei tributi secondo un piano che dovrà prevedere anche la meccanizzazione di una parte dei servizi. Tanto più è necessario disporre di un ulteriore adeguato periodo di meditazione in quanto è attualmente all'esame del Parlamento un disegno di legge recante nuova disciplina dei servizi di riscossione, che prevede l'impiego di personale dell'Amministrazione finanziaria in molti compiti oggi affidati agli esattori.

Con l'articolo 17 del decreto si dispone pertanto che i cennati uffici distrettuali delle imposte dirette continueranno ad esercitare la propria attività fino al 30 giugno 1980.

Con la disposizione medesima si autorizzano altresì gli stessi uffici a compiere gli atti necessari per l'accertamento e la riscossione dei tributi di propria competenza.

L'articolo 18 del decreto-legge è inteso ad adeguare la normativa tributaria, per quanto concerne l'imposizione sui redditi delle persone fisiche residenti a Campione d'Italia, a criteri di perequazione, sotto il profilo della capacità contributiva, a quella degli altri cittadini italiani, in conformità al dettato dell'articolo 53 della Costituzione.

Invero, nel comune di Campione d'Italia - « enclave » nel territorio della Repubblica elvetica - i prezzi, salari, retribuizio-

ni e pagamenti in genere sono computati e corrisposti in franchi svizzeri; talché i redditi conseguiti sono determinati in tale moneta con conseguente rilevante loro « gonfiamento » a seguito della trasformazione in lire secondo i crescenti e fluttuanti rapporti di cambio, con l'effetto di una consistenza del tutto fittizia, che non ha alcun rapporto con la effettiva capacità contributiva di quei cittadini, che devono provvedere ai loro bisogni secondo il metro del franco svizzero e dei costi svizzeri.

In particolare, l'articolo 18 stabilisce un tasso di cambio fisso e determinato, nella misura (lire 150) esistente prima della svalutazione della lira e, soprattutto, della supervalutazione del franco svizzero, di tale cambio esso prevede, altresì (terzo comma), la potenziale modifica con decreto interministeriale, in relazione alle variazioni intervenute dal 1978 nei tassi medi di cambio.

Con le successive disposizioni dello stesso articolo si tende a limitare l'ammissione delle richieste di iscrizioni anagrafiche nel comune di Campione d'Italia (al fine di non consentire l'artificioso accrescimento del numero dei residenti nel comune stesso) soltanto per coloro che possano dimostrare di avere una dimora stabile da oltre un triennio nel medesimo, con ciò chiarendosi il dettato dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (convertito in legge 30 aprile 1976, n. 159), sulle infrazioni valutarie, che ha esonerato dalla sua applicazione i cittadini campionesi stabilmente residenti.

Del predetto decreto si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, recante misure fiscali urgenti.

Decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 27 maggio 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure fiscali urgenti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite in lire 100, 400, 500 e 1.500, per gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni, sono elevate, rispettivamente, a lire 150, 700, 1.000 e 2.000. L'importo massimo dell'imposta dovuta per i duplicati e le copie indicati nell'art. 13 della tariffa suddetta, è stabilito in lire 700.

La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri e i registri già bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco, prima dell'uso, devono essere integrati, sino a concorrenza della imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; e successive integrazioni e modificazioni.

ARTICOLO 2.

L'imposta proporzionale di bollo, di cui all'articolo 9 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilita, per ogni mille lire o frazione di lire mille, nella misura di lire 10 per le cambiali di cui alla lettera a) e di lire 7 per quelle indicate nella lettera b) dello stesso articolo.

Per i vaglia cambiari contemplati dall'articolo 11 di detta tariffa, l'imposta proporzionale di bollo è determinata in lire 9 per ogni mille lire o frazione di lire mille.

Le frazioni dei nuovi importi dell'imposta proporzionale di bollo sono arrotondate a lire 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire 50 o superiori a lire 50.

L'importo minimo dell'imposta suddetta è stabilito in lire 100.

ARTICOLO 3.

Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati al bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dall'articolo precedente senza applicazione di penalità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.

Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, come sopra regolarizzati, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.

ARTICOLO 4.

Resta ferma nella misura di lire 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondari di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitari compresi le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazione similari rilasciati dalle scuole ed università medesime.

ARTICOLO 5.

Sono elevate a lire 20.000 ciascuna le imposte fisse di registro ed ipotecarie stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo. Sono assoggettati all'obbligo della registrazione con il pagamento dell'imposta fissa gli atti per i quali disposizioni di leggi speciali consentano la registrazione gratuita.

All'articolo 2 della Tariffa allegato A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, modificato dal terzo comma dell'articolo 31 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, le parole: « scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 5.000 » sono sostituite con le parole: « scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 20.000 ».

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture autenticate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ARTICOLO 6.

Per le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotamento eseguite nei pubblici registri immobiliari e soggette ad imposta proporzionale, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, è sostituita dalla seguente, limitatamente agli articoli sottoindicati:

TARIFFA

Art.	Indicazione della formalità	Imposte dovute (proporzionale per ogni 100 lire)	Note
1	Iscrizioni	2	L'imposta si commisura alla somma iscritta per capitale ed accessori a norma dell'articolo 4 del decreto.
2	Rinnovazioni	1	L'imposta si commisura sulla somma per cui l'iscrizione è rinnovata ai sensi dell'articolo 4 del decreto.
5	Trascrizioni di atti e sentenze portanti trasferimenti di proprietà di immobili o di diritti capaci di ipoteca e dei certificati di denunziata successione di cui agli articoli 13 e 14 del decreto	1,60	
11	Annotamenti per subingresso o surrogazione; per trasferimenti di crediti dipendenti o non da causa di morte; per costituzione di pegno; per estensione della garanzia in base a nuovo titolo costitutivo; annotamenti ed iscrizioni per postergazione o cessioni di priorità o di ordine ipotecario	2	Per gli annotamenti dipendenti da consensi per postergazioni o cessione di priorità o di ordine ipotecario è dovuta l'imposta proporzionale di annotamento per la cancellazione quando non sia dichiarato nell'atto di consenso che l'obbligazione sussiste tuttora per l'intero importo garantito.
13	Annotamenti per restrizione di ipoteca	0,50 col minimo di lire ventimila	L'imposta si applica fino a concorrenza della somma garantita da ipoteca sul valore degli immobili liberati, risultante dall'atto di consenso o da dichiararsi dal richiedente nella domanda

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art.	Indicazione della formalità	Imposte dovute proporzionale per ogni 100 lire	Note
	14 Annotamenti per cancellazione o riduzione di ipoteca o pegno	0,50 col minimo di lire ventimila	<p>Se il valore assoggettato ad imposta risulterà inferiore a quello ricavato con i criteri stabiliti dagli articoli 13 e 15 del codice di procedura civile, il conservatore accerterà il tributo complementare.</p> <p>Qualora nell'atto di consenso non sia dichiarato che l'obbligazione continua a sussistere, l'imposta si applica con le norme relative agli annotamenti per cancellazione o riduzione.</p> <p>L'imposta si applica sull'importo della somma per cui la formalità è chiesta. Dall'imposta dovuta deve essere dedotta l'imposta proporzionale che sia stata eventualmente pagata per la restrizione.</p>

ARTICOLO 7.

L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 è sostituito dal seguente:

« L'esecuzione delle volture catastali è soggetta all'imposta del 4 per mille sul valore dei beni immobili, rustici ed urbani, accertato agli effetti delle imposte di registro e di successione o determinato a norma del precedente articolo 3.

Per gli atti di trasferimento immobiliare soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di cui al primo comma è dovuta nella misura fissa di lire ventimila ».

ARTICOLO 8.

Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, sono aumentate del 30 per cento. L'aumento si applica anche alla imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

Le frazioni dei nuovi importi di tassa inferiori a lire 500 o superiori a lire 500 ed inferiori a lire 1.000 sono rispettivamente arrotondate alle lire 500 o 1.000 superiori.

Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a

formare l'importo dovuto, il pagamento va effettuato in modo ordinario.

Gli aumenti stabiliti dal presente articolo si applicano alle tasse sulle concessioni governative che sono dovute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, le tasse sulle concessioni governative per le licenze di porto d'armi anche per uso di caccia disciplinate dall'articolo 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sono aumentate nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1979.

ARTICOLO 9.

Le disposizioni dell'articolo 9, primo comma, del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, per la parte concernente le riduzioni della tassa erariale di circolazione, sono abrogate.

La disposizione del comma precedente si applica alle tasse di circolazione corrisposte dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

L'ammontare dei nuovi importi complessivamente dovuti per tasse di circolazione, addizionale, soprattassa diesel e abbonamento all'autoradiotelevisione è arrotondato alle cento lire superiori.

ARTICOLO 10.

L'aliquota dell'imposta proporzionale sui premi delle assicurazioni della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli, stabilita dall'articolo 36 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 è elevata a lire 7 per ogni cento lire del premio e degli accessori.

ARTICOLO 11.

Nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, concernente disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, è aggiunto il seguente periodo:

« I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che per effetto di disposizioni legislative approvano il bilancio oltre i termini previsti dall'articolo 2364 del codice civile, debbono effettuare il versamento d'acconto entro due mesi dalla scadenza del termine stabilito per presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente ».

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, concernente disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'anno 1978 l'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto

delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, sia di ammontare non superiore a lire centomila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ».

ARTICOLO 12.

La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1° luglio 1978 è elevata dal 18 al 20 per cento.

Alle scadenze stabilite dall'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificato con l'art. 11 della legge 12 novembre 1976, n. 751, successive all'entrata in vigore del presente decreto, ma ricadenti nell'anno 1978, le aziende e gli istituti di credito sono tenuti, fermi restando gli obblighi degli altri acconti, a versare separatamente un acconto pari, per ciascuna scadenza, al 25 per cento dell'acconto previsto dal terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, nel testo modificato con la legge di conversione 23 febbraio 1978, n. 38.

ARTICOLO 13.

Le ritenute del 13 per cento e del 15 per cento previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono rispettivamente elevate al 15 per cento ed al 17 per cento.

ARTICOLO 14.

L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche e sulla farina di banane, istituita con legge 9 ottobre 1964, n. 986, è elevata a lire 250 per chilogrammo di banane fresche ed a lire 800 per chilogrammo di banane secche e di farina di banane.

ARTICOLO 15.

Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma dell'articolo 86 è sostituito dal seguente:

« Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana si applica l'interesse del

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sei per cento semestrale, commisurato all'importo dei diritti stessi. L'interesse si computa per semestri compiuti a decorrere dalla data in cui il debito è divenuto esigibile »;

2) nell'articolo 93 le parole « per semestri solari compiuti a partire dal semestre successivo a quello » sono sostituite dalle seguenti: « per semestri compiuti a decorrere dalla data »;

3) nel primo comma dell'articolo 218 le parole: « quattro per cento semestrale » sono sostituite dalle seguenti: « sei per cento semestrale ».

Nei confronti delle somme dovute e non corrisposte alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) si applicano a decorrere dal 1° luglio 1978. Le misure di cui al punto 3) si applicano dal primo semestre successivo a quello nel quale è compresa la data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 16.

Per il ritardato pagamento delle imposte di fabbricazione nonché delle imposte erariali di consumo, escluse quelle sulle merci in importazione, si applica l'interesse di mora del dodici per cento annuo, commisurato all'importo dei tributi dovuti. L'interesse si computa a decorrere dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento secondo le leggi istitutive di ciascuna imposta ed è dovuto indipendentemente dall'applicazione di multe, ammende, pene pecuniarie, soprattasse e indennità di mora.

La misura degli interessi di cui al primo comma si applica anche sulle somme da rimborsare o da restituire ai contribuenti e da questi versate o depositate in esecuzione delle disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e di consumo; in tali casi l'interesse si computa a decorrere dalla data in cui è stata prodotta l'istanza di rimborso o di restituzione.

Per le somme dovute e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto gli interessi sono computati, fino a tale data, secondo le misure e le modalità anteriormente vigenti.

ARTICOLO 17.

Il termine del 30 giugno 1978 stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge 1° luglio 1977, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 535, è prorogato al 31 dicembre 1980.

Gli uffici che alla data del 30 ottobre 1977 esercitavano l'attività prevista nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, nonché quelli che hanno agito come sedi distaccate di altri uffici, possono essere autorizzati dal competente Ispettorato compartimentale delle imposte dirette al compimento di tutti gli atti per l'accertamento e la riscossione di imposte ed altre somme relative ai periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 1978.

ARTICOLO 18.

Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi in franchi svizzeri dei soggetti con domicilio fiscale nel territorio del Comune di Campione d'Italia vanno computati in lire italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di lire 150 per ogni franco svizzero.

I soggetti di cui al comma precedente assolvono il debito di imposta in valuta svizzera per un ammontare determinato applicando, all'importo in lire italiane dovuto per l'imposta, il tasso di cambio di cui al precedente comma.

Il tasso di cambio di cui ai precedenti commi può essere modificato entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze in relazione alle variazioni intervenute a decorrere dal 1974 nei tassi medi di cambio del franco svizzero.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1978 relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni dei redditi da presentare dall'anno 1979.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le disposizioni dei commi precedenti avranno vigore, l'iscrizione nei registri anagrafici del Comune di Campione può essere richiesta soltanto da coloro che hanno stabilito la loro dimora abituale e non interrotta da almeno un triennio.

ARTICOLO 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — Malfatti — Pandolfi —
MORLINO — BONIFACIO — DONAT-CATTIN.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO